



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 11/2025

OGGETTO: NUOVO REGIME IVA PER IL SETTORE LOGISTICO

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) introduce una **disciplina innovativa in materia di IVA per le prestazioni di servizi che prevedono un impiego prevalente di manodopera nel settore del trasporto merci e della logistica**. L'intervento normativo si articola in **due fasi distinte: una fase transitoria e una fase definitiva**, quest'ultima subordinata all'approvazione del meccanismo del reverse charge da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

Durante la **fase transitoria, il committente ha la possibilità di optare per il versamento dell'IVA, derogando al regime ordinario dell'imposta**. Questo meccanismo, disciplinato dai commi 59-62 dell'articolo 1, mira a semplificare l'applicazione delle nuove disposizioni. Tuttavia, l'attuazione concreta della misura è subordinata all'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità operative e gli adempimenti per gli operatori economici coinvolti. Il regime transitorio è concepito per agevolare la futura **introduzione definitiva del reverse charge, che richiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio dell'Unione Europea**, necessaria per garantire la coerenza della normativa italiana con il quadro giuridico comunitario in materia di IVA.

L'ambito di applicazione della normativa riguarda le prestazioni di servizi erogate mediante contratti di appalto, subappalto o altre forme di affidamento, purché caratterizzate da un impiego significativo di manodopera presso la sede del committente. Un **requisito fondamentale per rientrare nel regime speciale di versamento dell'IVA è l'utilizzo di beni strumentali appartenenti o riconducibili al committente**. Il provvedimento interessa in particolare le imprese attive nel trasporto e nella logistica, con un focus specifico sugli operatori che si occupano di movimentazione e stoccaggio delle merci presso strutture del committente. Sono escluse, invece, le prestazioni già soggette al reverse charge nel settore dell'edilizia, le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelle soggette a split payment. Inoltre, il regime non si applica alle imprese dotate di una propria autonomia organizzativa e di mezzi, poiché in tali casi il ricorso ai beni strumentali del committente non è un elemento essenziale della prestazione. Infine, le agenzie per il lavoro rimangono escluse dal provvedimento, confermando la distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto di servizi.

Dal punto di vista operativo, il **versamento dell'IVA è un'opzione esercitabile congiuntamente dal committente e dal prestatore**, garantendo il coordinamento tra le parti per l'adempimento dell'imposta e la tracciabilità dei flussi



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

finanziari. La comunicazione dell'opzione avviene mediante la trasmissione di un modello ufficiale all'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dall'invio della comunicazione stessa. La fatturazione segue le disposizioni dell'articolo 21 del DPR 633/72, con l'indicazione esplicita dell'opzione per il versamento dell'IVA da parte del committente. Il pagamento dell'imposta avviene tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo all'emissione della fattura, senza possibilità di compensazione orizzontale con altri crediti tributari o contributivi. Per garantire il rispetto degli obblighi fiscali, il **prestatore rimane responsabile in solido per l'IVA dovuta**, riducendo il rischio di evasione o frode.

La normativa entrerà formalmente in vigore il 1° gennaio 2025, ma la sua **effettiva operatività dipenderà dall'emanazione del provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate**, che stabilirà le modalità di applicazione del nuovo regime. L'introduzione definitiva del reverse charge sarà subordinata all'approvazione a livello comunitario, che determinerà l'eventuale stabilizzazione della misura nel comparto della logistica e del trasporto.

Qualora l'Unione Europea non concedesse l'autorizzazione richiesta, il legislatore italiano potrebbe valutare ulteriori correttivi normativi per garantire l'efficacia del provvedimento, tenendo conto delle esperienze maturate nel periodo transitorio. L'evoluzione della normativa IVA in questo settore rappresenta un aspetto cruciale per l'armonizzazione delle disposizioni nazionali con quelle europee, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza fiscale e ridurre le distorsioni concorrenziali all'interno del mercato unico.

Distinti saluti.

Padova, 06/02/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA